

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49592 Anno 2018

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: NARDIN MAURA

Data Udiienza: 14/06/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 26/04/2017 del TRIBUNALE di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato

situazione dell'avvocato

come ad memoria al verbale processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in
riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 9 novembre 2017 il tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del giudice di pace di Lecce con cui [redacted] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 591, [redacted], per avere, nella sua qualità di amministratore del condominio [redacted] negligenza, imprudenza ed imperizia, ommesso di provvedere alla [redacted] della griglia di aerazione dei locali sottostanti un piazzale di pertinenza del condominio, così provocando la caduta di [redacted] a lesioni personali gravi, da cui derivava una malattia con durata superiore a quaranta giorni.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando una sola censura con cui lamenta il vizio di motivazione, per non avere il giudice di appello tenuto in considerazione le emergenze istruttorie idonee a dimostrare l'estraneità dell'imputato all'evento dannoso, limitandosi a valorizzare alcune prove dichiarative, intrinsecamente poco attendibili. Osserva che la foto n. 32, utilizzata in giudizio per individuare il sopraelevamento della grata, che causò la caduta, non solo è stata scattata dal fratello della parte civile, ma non contiene alcun riferimento specifico da cui si possa desumere la sua coincidenza con quella su cui è caduta la persona offesa, tanto è vero che sia il marito della [redacted] hanno riconosciuto altra fotografia ritraente pacificamente una grata dell'Enel e non quella condominiale. Rileva, peraltro, che il teste [redacted] della caduta della persona offesa, affermando s [redacted] a terra. Ritiene che nessun peso possa essere attribuito alla dichiarazione del teste [redacted] riferisce di altre cadute nel passato, perché il medesimo [redacted] delle grate presenti sui luoghi ciò sarebbe avvenuto. Denuncia come, al contrario, il giudice di secondo grado abbia completamente trascurato le dichiarazioni dei testi [redacted] avendo il primo [redacted] affermato che l'amministratore provvedeva sempre alla manutenzione delle grate e che l'assemblea, di poco successiva all'evento, nulla deliberò in ordine alla manutenzione poiché non ve ne era bisogno, e benché il secondo avesse esposto di avere eseguito personalmente due sopralluoghi nel periodo ottobre-novembre 2011 e nel gennaio 2012, un mese prima del sinistro, senza nulla rilevare. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con la censura si pretende, invero, una rivalutazione delle prove raccolte in giudizio, non consentita in questa sede. Va, infatti, ricordato che "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma

adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201; In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

La sentenza d'appello, nondimeno, ha congruamente motivato su ciascuno dei rilievi sottoposti dal ricorrente, giustificando la ricostruzione dello stato dei luoghi, attraverso il riconoscimento delle fotografie riproducenti le grate, ma anche attraverso la narrazione dei testi presenti al momento del sinistro che hanno riferito sulla situazione in cui si trovava la grata. Non solo, ma la sentenza ha affrontato espressamente anche la questione della conoscenza da situazione in cui si trovava la grata condominiale, su cui cadde dalle precedenti cadute di altre persone. D'altro canto, mancata considerazione delle deposizioni dei test all'equivocità delle dichiarazioni del test su cui si verificarono le precedenti cadute, contenuto delle dichiarazioni testimoniali, la cui considerazione si ritiene omessa, che non solo non sono allegate, ma neppure richiamate per esteso, in palese violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso (da ultimo Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 - dep. 02/05/2017, Schioppa, Rv. 27007101). In definitiva, la trama argomentativa della sentenza è priva degli errori che gli vengono addebitati, avendo dato risposta ai motivi di appello, per come riportati dalla medesima, in modo logico e coerente; né è possibile apprezzare il travisamento della prova dichiarativa fatto valere, stante l'incompletezza delle allegazioni all'atto di impugnazione.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14/06/2017